REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI BARI, 31 OTTOBRE 2005 N. 136

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di \in 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita \in 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.** Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2005, n. 1437

Circolare n. 1/2005 – Linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. n. 20/2001 e n. 24/2004.

Pag. 13348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1476

Delibera Cipe 20/2004. Finanziamento proposte di interventi "progetti accelerati in aree urbane" – Piani strategici per le città e aree metropolitane – Nomina Commissione di valutazione. Pag. 13357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1482

Deliberazione della G.R. n. 1248 del 6/9/2005: "D.L.gs 502/92 art. 3bis e successive modifiche e integrazioni – L.R. 12 agosto 2005, n. 11 – Nomina Direttore Generale AUSL BA/4 di Bari" – Rettifica.

Pag. 13358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005. n. 1492

Delibera di Giunta regionale n. 1643/03 e successive delibere 125/05 e 572/05. Criteri per la formulazione delle graduatorie ex art. 16 legge 56/87, avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione

Pag. 13359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1498

Azioni promozionali e comunicazione istituzionale da realizzare nel corso dell'anno 2005. Integrazione alle Deliberazioni della Giunta Regionale 573/05 e 1271/05.

Pag. 13361

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1501

Calendario Venatorio regionale – annata 2005/2006. Modifiche.

Pag. 13365

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2005, n. 1437

Circolare n. 1/2005 – Linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. n. 20/2001 e n. 24/2004.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Come è noto con la Legge Regionale 20/2001 sono state dettate in Puglia nuove disposizioni per la pianificazione del territorio pugliese, articolata nei livelli regionale, provinciale e comunale, innovative rispetto alla L.R. 56/80 per i principi ispiratori quali la sussidiarietà, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, trasparenza delle scelte, perequazione, delineando un modello di pianificazione i cui contenuti venivano demandati dal legislatore al momento successivo di approvazione del Documento Regionale di Assetto Generale del territorio (DRAG).

Sin dai primi momenti di attività della nuova Amministrazione Regionale si è registrato il costante disagio e le difficoltà degli Enti Locali ed in particolare delle Amministrazioni Comunali in ordine alla corretta interpretazione delle Norme delle LL.RR. 20/2001 e 24/2004, sicché è doveroso fornire linee interpretative per l'attuazione delle suddette leggi, i cui contenuti sono stati concertati con l'ANCI e l'UPI.

Con la Circolare n. 1/2005 oggetto del presente provvedimento, vengono quindi esposte linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. 20/2001 e 24/2004 in ordine ai seguenti aspetti:

• La potestà pianificatoria di Province e Comuni in assenza del DRAG.

- Le Conferenze di pianificazione e i rapporti di collaborazione istituzionale tra Regione, Province e Comuni.
- Aspetti del procedimento di formazione del PUG.
- I Programmi Pluriennali di Attuazione.
- Il trasferimento dei diritti edificatori.
- Le procedure di variante agli strumenti urbanistici in vigore.

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. 20/2001 e 24/2004 si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ERP ed Assetto del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPAR-TIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTE la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

 Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

- Di APPROVARE la Circolare n. 1/2005 avente ad oggetto "Linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. n. 20/2001 e 24/2004, parte integrante del presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato all'Urbanistica.
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

CIRCOLARE: Linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. n. 20/2001 e n. 24/2004

Prot. 01/ / GAB

1. Introduzione

L'Amministrazione Regionale intende fornire alcune prime essenziali indicazioni in merito all'attuazione della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, "Assetto e utilizzazione del territorio" in attesa dell'approvazione del DRAG, anche in relazione a quanto disposto dalla successiva Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24, "Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)".

L'intensa attività di ascolto svolta dall'Assessorato all'Urbanistica nei primi mesi del nuovo governo regionale ha rivelato dubbi e timori delle Province e dei Comuni in merito ai limiti dei loro margini operativi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica all'interno del quadro normativo delineatosi successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali citate, soprattutto in assenza del DRAG. La circolare intende dunque fare chiarezza in merito ad alcuni problemi interpretativi emersi nella prima fase di applicazione delle norme in questione, in attesa della rielaborazione del DRAG, che resta fra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Regionale.

In particolare, la bozza di DRAG datata ottobre 2003, costruita peraltro senza la necessaria partecipazione e condivisione pubblica, ripropone un modello consolidato di governo del territorio rivelatosi inefficace e talvolta anche dannoso. E' pertanto obiettivo dell'Assessorato reimpostare il DRAG perché esso diventi quadro condiviso delle grandi opzioni strategiche regionali, e quindi riferimento innanzitutto per l'azione regionale, perché valorizzi l'esperienza delle province nel campo della pianificazione di area vasta, e perché sia in grado di fornire risposte alle difficoltà comunali di governo del territorio alla scala locale.

Tali dubbi e timori rallentano i tempi di rinnovo di un sistema di pianificazione regionale vecchio e inadeguato, così contrastando il raggiungimento di alcuni obiettivi programmatici cruciali di questa amministrazione regionale: l'innovazione dell'intero sistema di pianificazione regionale, perché questo si orienti decisamente verso obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita

dei cittadini; il rafforzamento del ruolo delle Province nella pianificazione territoriale di area vasta; il sostegno ai Comuni in un aggiornamento della pianificazione locale spesso reso faticoso proprio dalla mancanza di rapporti chiari e collaborativi con la Regione.

2. La potestà pianificatoria di Province e Comuni in assenza del DRAG.

Il quadro normativo pugliese presenta molteplici lacune e taluni orientamenti non coerenti sia con gli indirizzi dell'Assessorato all'Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Assetto del Territorio sia con il mutato quadro istituzionale e normativo che, a livello europeo e nazionale, ha individuato nei principi della sussidiarietà, del decentramento dei poteri e della collaborazione interistituzionale i cardini dell'esercizio dell'amministrazione pubblica.

In particolare con la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24, si è riproposto un modello gerarchico tra Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e tra DRAG e Piano Urbanistico Generale (PUG) e nei rapporti tra Regione e Province e Regione e Comuni che va superato in favore della distinzione delle rispettive funzioni e dell'autonomia dell'esercizio delle potestà amministrative attribuite a ciascun Ente, pur nel coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e nel perseguimento condiviso dei principi di tutela e di sviluppo sostenibile.

L'Assessorato sta pertanto predisponendo un'apposita proposta di legge per la modifica della Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24 e della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, orientata a superare una concezione non più condivisibile e per liberare tutte le potenzialità insite nella pianificazione provinciale e per incentivare i Comuni, molti dei quali dotati di strumenti urbanistici vecchi e superati, a predisporre i nuovi PUG.

Nelle more della modifica legislativa alla normativa regionale, è tuttavia opportuno chiarire con adeguata nettezza che la mancata approvazione del DRAG non impedisce in alcun modo alle Province e ai Comuni di avviare e portare avanti il processo di pianificazione, le prime mediante adozione del PTCP (e successiva approvazione dello stesso dopo il controllo di compatibilità previsto dall'art. 7 della L.R. 20/2001), i secondi mediante l'adozione del PUG (e successiva approvazione dello stesso dopo il controllo di compatibilità previsto dall'art. 7 della L.R. 20/2001).

Difatti, per quanto l'art. 1 della L.R. 24/2004 preveda che il DRAG costituisca "riferimento vincolante" per la pianificazione provinciale e comunale, e per quanto l'art. 6 della L.R. 20/2001 preveda che il PTCP sia adottato dalla Provincia in "conformità ed attuazione del DRAG", non può in alcun modo ritenersi che, in assenza del DRAG, le Province e i Comuni non possano esercitare la propria potestà pianificatoria e non possano pertanto adottare rispettivamente il PTCP e il PUG.

Occorre difatti rammentare (ma ciò dovrebbe essere del tutto superfluo) che la competenza alla redazione del PTCP viene attribuita alla Provincia da norma statale (da ultimo art. 20 D.Lgs. n. 267/2000) e che tale assetto di competenze trova oggi preciso ed univoco sostegno costituzionale

(essendo stati recepiti nell'art. 118 della Carta i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che impongono l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative alle Province allorché sia necessario per assicurarne l'esercizio in forma unitaria). Analogamente, l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano l'assetto e la utilizzazione del territorio, conformemente alla risalente normativa statale e regionale che attribuisce all'Ente locale la competenza alla adozione dello strumento urbanistico generale.

Una norma di Legge Regionale che consentisse alla Regione di inibire attraverso un proprio atto amministrativo (la mancata adozione del DRAG) l'esercizio dei poteri di pianificazione della Provincia o del Comune, precludendo sine die l'adozione del PTCP o del PUG, risulterebbe dunque manifestamente incostituzionale, sia per contrasto con la norma statale (artt. 13 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000), sia per contrasto con l'art. 118 della Costituzione.

Ebbene, come è noto, nel nostro ordinamento vige il principio che impone di interpretare le leggi in modo conforme alla Costituzione (cfr., ex plurimis, Cass. 23.12.1995, n. 13102: "Nell'applicazione di una norma di legge che, per la sua formulazione letterale, si presti ad essere intesa in diversi significati, l'interpretazione conforme ai principi ricavabili dalla costituzione deve prevalere su quella che la porrebbe in contrasto con gli stessi"; nello stesso senso Corte Cost., ord., 21.11.1997, n. 361; Cass. 5.5.1995, n. 4906); ne consegue che la menzionata normativa regionale (tra cui l'art. 1 della L.R. 24/2004, l'art. 6 della L.R. 20/2001) va necessariamente interpretata nel senso che il DRAG acquisterà efficacia "vincolante" per la pianificazione provinciale e comunale solo allorquando verrà ad esistenza, ma che prima della sua approvazione le Province e i Comuni possono comunque procedere alla adozione rispettivamente del PTCP e del PUG, conformandosi ai generali precetti normativi della legge statale e regionale, oltre che al PUTT.

Tale interpretazione, compatibile con il dato letterale delle norme che non escludono espressamente l'esercizio della potestà pianificatoria provinciale e comunale prima dell'approvazione del DRAG, consente di non far ricadere su Province e Comuni i ritardi della Regione, e consente altresì di ricostruire i rapporti tra Regione ed autonomie locali in conformità ai dettati costituzionali.

3. Le Conferenze di pianificazione e i rapporti di collaborazione istituzionale tra Regione, Province e Comuni.

In mancanza della esplicitazione dei criteri e dei principi da parte dei DRAG, la Regione si rende peraltro pienamente disponibile ad attivare immediatamente le opportune sedi istituzionali per la condivisione delle conoscenze e dei principi che dovranno informare le rispettive attività; ciò potrà avvenire mediante apposite conferenze di co-pianificazione preordinate alla adozione dei PTCP e del PUG.

Tali conferenze, infatti, sebbene non espressamente previste dagli artt. 6, 7 e 11 della L.R. 20/2001, non sono certamente precluse dalla normativa regionale, essendo anzi conformi ai generali principi statuiti dalla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che individuano nell'istituto della confe-

renza di servizi il modulo procedimentale preferenziale allorché diverse amministrazioni pubbliche debbano procedere ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa.

E' bene precisare che si tratta di conferenze facoltative, che consentiranno di assumere reciproci impegni finalizzati soprattutto a conseguire una maggiore omogeneità di metodologie e un preliminare scambio di informazioni sui principi informatori e sulle scelte strategiche; non essendo appositamente disciplinate dalla normativa regionale non consentiranno l'adozione di intese vincolanti nell'ambito del seguente procedimento di adozione ed approvazione del Piano; tuttavia, favorendo una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali e gli indirizzi dell'Amministrazione regionale sin nella fase genetica della formazione dello strumento urbanistico, potranno facilitare il superamento del controllo di compatibilità del PUG o del PTCP da parte della Giunta Regionale.

4. Aspetti del procedimento di formazione del PUG.

Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PUG, il comma 9 dell'art. 11 della L.R. 20/2001 prevede che il Comune promuova, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. Si specifica in proposito che, secondo la dizione letterale della norma, entro il termine indicato il Comune deve solo "promuovere" la Conferenza: quindi, nella nota di indizione della Conferenza, il Comune, se ritiene, può indicare anche una data successiva alla scadenza dei centottanta giorni.

E' opportuno anche chiarire la procedura di esame delle osservazioni dopo l'adozione del PUG e della successiva trasmissione degli elaborati ai fini del controllo di compatibilità. In proposito, l'art. 11, commi 6 e 7 della L.R. 20/2001, prevede: "Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il PUG alle osservazioni accolte" (comma 6). "Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati (...)".

Si è posto il dubbio se, dopo la delibera consiliare che accolga alcune osservazioni, sia necessaria una nuova delibera che abbia la funzione di verificare il corretto recepimento delle medesime osservazioni negli elaborati cartografici del piano che saranno poi trasmessi a Regione e Provincia per il controllo di compatibilità.

In realtà, sia il tenore testuale delle previsioni normative contenute nell'art. 11 della l.r. n. 20/2001 (che scandisce l'andamento del procedimento di formazione del PUG individuando i provvedimenti deliberativi necessari), sia la ratio della medesima disposizione (finalizzata ad accelerare e semplificare il relativo procedimento), inducono a ritenere che l'adeguamento del PUG alle osservazioni accolte non richieda ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale. Per assicurare tuttavia l'indi-

spensabile trasparenza e la certezza delle relative determinazioni, appare necessario che la corrispondenza fra gli elaborati trasmessi alla Regione e le osservazioni accolte in Consiglio comunale sia certificata dal Dirigente Tecnico del comune Responsabile del relativo procedimento e dai progettisti incaricati.

5. I Programmi Pluriennali di Attuazione.

Perplessità sono insorte anche sull'interpretazione da dare all'art. 19 della l.r. n. 20/2001, che prevede: 'Uobbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione, hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza".

In particolare, si è sollevato il dubbio che tale disposizione abbia fatto venir meno il potere dei comuni pugliesi di dotarsi di un p.p.a.; tale perplessità appare tuttavia infondata, posto che la norma regionale ha fatto venir meno l'obbligo di adozione del p.p.a., ma non ne ha certamente precluso l'adozione da parte di quegli enti locali che volessero discrezionalmente dotarsi di tale strumento programmatorio.

In tal senso milita il chiaro tenore testuale della disposizione regionale (che sospende "l'obbligo" e non certo l'istituto in sé del p.p.a.), ma anche la ratio complessiva della norma che, in vista di una più dettagliata normativa di recepimento della legge statale n. 136/1999 (che comunque aveva l'obiettivo di circoscrivere la portata dello strumento programmatorio ad aree puntualmente individuate dai Comuni), in via transitoria affida proprio agli Enti locali il potere discrezionale di valutare, in relazione alle esigenze urbanistiche del proprio territorio, l'opportunità o meno dì dotarsi di p.p.a., prevedendo anche la facoltà di revocare quelli in vigore.

Occorre anche evidenziare che in tal senso si è già espresso il TAR Puglia (Lecce, III, sentenze n. 3375 e n. 5426 del 2004) che ha chiarito che in Puglia i Comuni non sono più obbligati alla adozione del programma pluriennale di attuazione; ciò non di meno "resta in vigore la normativa regionale e statale in materia di p.p.a. tuttavia tale normativa si applicherà ai soli comuni che avranno deciso di adottare o mantenere un p.p.a. esistente ed efficace".

Pertanto, permane in Puglia la facoltà di procedere alla adozione del programma pluriennale di attuazione; si tratta di un provvedimento discrezionale rimesso alla scelta dei singoli Comuni, sulla base della valutazione delle concrete esigenze urbanistiche ed edilizie del proprio territorio, in rapporto con le previsioni degli strumenti in vigore.

6. Il trasferimento dei diritti edificatori.

A seguito dell'ampio dibattito nazionale sulla perequazione urbanistica (episodicamente transitato anche nella nostra comunità regionale), ed in relazione alle scarne previsioni normative di cui agli artt. 14 l.r. n. 20/2001 e 7 l.r. n. 24/2004, è emersa la tendenza di alcune amministrazioni locali ad avvalersi del "Trasferimento dei diritti edificatori" senza tuttavia dotarsi di un nuovo PUG e senza nemmeno procedere ad apposite varianti agli strumenti urbanistici in vigore.

Occorre in proposito chiarire che a norma dell'art. 14 della l.r. n. 20/2001 la "medesima suscettività edificatoria" (o perequazione) deve essere riconosciuta dal PUG per aree comprese nei PUE; analogamente, l'art. 15 della l.r. n. 6/1979 affida al comparto la possibilità dì rendere omogenee le situazioni proprietarie prevedendo che 1a realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto". Pertanto, la possibilità di procedere alla commercializzazione dei "diritti edificatori", prevista dall'art. 7 della l.r. n. 24/2004, postula la preventiva attribuzione di tali diritti da parte di un piano urbanistico basato sulla perequazione.

Soprattutto postula la preventiva individuazione da parte del Piano delle possibili allocazioni dei diritti trasferiti: nei vigenti P.R.G., difatti, a ciascuna zona del territorio comune sono attribuiti dal Piano indici territoriali e fondiari, parametri costruttivi dettagliati (distanze, altezze, destinazioni, ecc.), connesse alla localizzazione di standard e servizi pubblici. E' del tutto evidente che il trasferimento di diritti edificatori da una zona all'altra del territorio comunale non può che alterare tali indici e parametri, sicché la possibilità rilasciare i permessi di costruire per la utilizzazione i diritti edificatori trasferiti, non previsti dalle concrete previsioni di piano, postula comunque una apposita variante allo strumento urbanistico in vigore.

Non appare pertanto corretto prospettare la possibilità di procedere al trasferimento di diritti edificatori su aree che attualmente, in assenza della necessaria variante, non ne consentirebbero in concreto l'utilizzo.

Se ciò appare evidente dal punto di vista squisitamente normativo, sul piano urbanistico appare opportuno sottolineare che la perequazione è finalizzata a far attuare con maggiore facilità le scelte progettuali della pubblica amministrazione, liberandole dai condizionamenti della proprietà fondiaria. La possibilità di trasferire i diritti edificatori all'interno di tutto il territorio comunale non può pertanto preludere alla "privatizzazione" delle scelte pianificatorie, rimettendo ai proprietari o a singoli accordi tra Comune e proprietari l'individuazione delle aree di trasformazione, ma deve essere guidata da un "progetto di città" che deve orientare, in modo trasparente, lo sviluppo urbano.

In via generale sarebbe opportuno che tale "progetto" emerga nella redazione dei nuovi PUG; pur tuttavia, qualora i Comuni ritengano che per concrete valutazioni di interesse pubblico si renda necessario procedere al trasferimento di diritti edificatori per determinate aree del territorio, al fine di agevolare per tali aree importanti interventi di riqualificazione urbana, sarà possibile avvalersi di tale facoltà previa redazione di apposita variante allo strumento urbanistico generale (con le procedure

previste dalla normativa in vigore) che individui gli ambiti di trasformazione e definisca, con scala adeguata al livello di pianificazione considerata, le ipotesi progettuali ammesse.

7. Le procedure di variante agli strumenti urbanistici in vigore.

Si invitano inoltre i Comuni ad attenersi ad una puntuale interpretazione dell'art. 20 della l.r. n. 20/2001, in ordine alla procedure di variante degli strumenti urbanistici in vigore.

Si rammenta anzitutto che tale norma distingue fra varianti ammissibili per gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguati alla l.r. n. 56/1980 e varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. n. 56/1980.

Occorre poi sottolineare che il PUG è uno strumento radicalmente diverso dal PRG, sia nella impostazione concettuale e metodologica, sia nei contenuti e negli effetti programmatori e conformativi; i PRG in vigore non possono pertanto essere riclassificati come PUG con una operazione meramente linguistica, né è possibile individuare all'interno del PRG una parte programmatica da assoggettare alle procedure di variante previste dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 20/2001; la procedura di variante prevista da tale norma potrà dunque essere seguita solo dai Comune che si siano dotati di un nuovo PUG.

Ne consegue che la procedura di Variante "parziale" per i "vecchi" strumenti urbanistici (P.R.G. o P.d.F.), che il comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 20/2001 assoggetta alla "vigente" legislazione regionale e statale, non può essere attinta dagli artt. 11 e 12 della medesima l.r. n. 20/2201 e quindi deve necessariamente essere desunta dalla l.r. n. 56/1980, così come successivamente modificata.

Il Dirigente del Settore Ing. Nicola Giordano

Il Presidente

On. Dott. Nichi Vendola

L'Assessore all'Urbanistica, ERP e Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1476

Delibera Cipe 20/2004. Finanziamento proposte di interventi "progetti accelerati in aree urbane" – Piani strategici per le città e aree metropolitane – Nomina Commissione di valutazione.

L'assessore al Bilancio e Programmazione prof. Francesco Saponaro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Strategica e Sviluppo Locale e confermata dal Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 262 del 07/03/2005 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico di procedura negoziale per la presentazione delle domande per Interventi di pianificazione e progettazione innovativa relativamente ai PIANI STRATE-GICI PER LE CITTA' E AREE METROPOLITANE.

Il predetto avviso, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 07/04/2005, ha fissato i termini di scadenza entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 09/05/2005.

Con delibera n. 685 del 09/05/2005 la G.R. ha riaperto il termine di presentazione dell'Avviso fissando la scadenza al 31/05/2005.

L'Avviso pubblico di procedura negoziale per la presentazione delle domande per Interventi di pianificazione e progettazione innovativa relativamente ai PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' E AREE METROPOLITANE prevede che la Regione Puglia proceda alla valutazione e selezione delle proposte attraverso il Nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici.

In considerazione che, con delibera di Giunta Regionale n. 1372 del 28/09/2005 i contratti di collaborazione degli esperti esterni del NVVIP sono stati prorogati, all'8 dicembre 2005 solo al fine di consentire la conclusione della valutazione in corso relativamente ai PIS, ai progetti delle città (mis. 5.1) ed ai progetti di investimento che presentano un importo superiore ai cinque milioni di euro.

In considerazione che la fase di valutazione e selezione degli interventi relativi ai Piani strategici non è ancora stata avviata da parte del NVVIP, e che la stessa potrà essere svolta in un arco temporale che si spinge oltre la data dell'8 dicembre p.v. a causa del carattere negoziale previsto dalle procedure dell'Avviso pubblico.

In considerazione della volontà dell'Amministrazione regionale di operare il rilancio del ruolo delle Autonomie locali nel sistema di governo del territorio, nonché dell'Accordo tra Regione e Province per la collaborazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica sottoscritto il 13 luglio 2005 che prevede il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni provinciali nello svolgimento delle procedure inerenti le attività su indicate.

In considerazione della necessità di accelerare i tempi della valutazione delle proposte pervenute e l'espletamento delle procedure negoziali previste dallo stesso avviso pubblico, si ritiene opportuno costituire una commissione specifica che in tempi rapidi proceda alla valutazione suddetta.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale 28/2001 e L.R. 5/03

Dall'approvazione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'assessore al Bilancio e Programmazione dott. Francesco Saponaro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Strategica e Sviluppo Locale e confermata dal Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 7/97 lett. a) e d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione; Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di procedere alla valutazione, selezione delle proposte pervenute e all'attivazione delle procedure negoziali per la definizione delle proposte progettuali definitive, attraverso la costituzione di una specifica commissione composta da:
 - il dirigente del settore Programmazione e politiche comunitarie che svolge, inoltre, funzioni di presidente
 - il dirigente del settore Assetto del Territorio
 - il dirigente dell'Ufficio piano strategico del settore programmazione
 - l'Autorità Ambientale e di volta in volta integrata dal/i dirigente/i dell'Amministrazione/i provinciale/i interessate.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1482

Deliberazione della G.R. n. 1248 del 6/9/2005: "D.L.gs 502/92 art. 3bis e successive modifiche e integrazioni – L.R. 12 agosto 2005, n. 11 – Nomina Direttore Generale AUSL BA/4 di Bari" – Rettifica.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base

dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con la determinazione dirigenziale n. 453 del 6/9/2005, pubblicata nel BURP n. 111 supplemento del 6/9/2005, sono state approvate le risultanze istruttorie del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco A) degli idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie dei SSR.

Nella suddetta determinazione dirigenziale 453/2005, il dr. Domeniconi, per mero errore materiale, è stato riportato nell'elenco A) degli idonei con il nome Walter anziché Walther.

Conseguentemente nella deliberazione n. 1248 del 6/9/2005, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a nominare il Dr. Domeniconi Direttore Generale dell'Azienda USL BA/4 di Bari, il nome del dr. Domeniconi risulta essere Walter anziché Walther.

Con atto dirigenziale n. 524 del 3 ottobre 2005, si è proceduto alla rettifica dell'elenco A) dei candidati idonei, riportando il nome esatto in Walther Domeniconi -

Occorre, pertanto, procedere alla rettifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 1248 del 6/9/2005 -

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera i) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivì si intendono integralmente riportate,

- di rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1248 del 6/9/2005, pubblicata nel BURP n. 120 del 22/9/2005, con la quale il dr. Domeniconi è stato nominato Direttore Generale della Azienda USL BA/4 di Bari, nel senso che anziché dott. Domeniconi Walter deve intendersi scritto dott. Domeniconi Walther -
- 2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della l.r. 13/94 -
- di dare mandato al Settore Sanità degli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento -
- 4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno
Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1492

Delibera di Giunta regionale n. 1643/03 e successive delibere 125/05 e 572/05. Criteri per la formulazione delle graduatorie ex art. 16 legge 56/87, avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Coopera-

zione e F.P, prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche attive dell'occupazione dott. Luisa Anna Fiore, condivisa e confermata dal Dirigente di Settore ad interim dott. Raffaele Matera espone quanto segue:

Con Delibera n. 1643/03, al fine di provvedere alla sollecita attuazione dei principi contenuti nel D.Leg.vo 181/2000 come integrato e modificato dal D.Leg.vo 297/2002, la Giunta Regionale approvava -su parere della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro e del Comitato istituzionale di coordinamento - un documento unitario recante 1ndirizzi operativi per l'attuazione dei principi fissati nel decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 19/12/2002 n. 297 e nel D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442".

Con il predetto provvedimento venivano, altresì, stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie nonché le procedure per l'avviamento a selezione presso la P.A. per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Con delibere n. 125/2005 e n. 572/2005 la Giunta Regionale ha approvato una variazione dei criteri suddetti fissati al punto F degli indirizzi operativi senza l'acquisizione dei previsti pareri, obbligatori ancorché non vincolanti, della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato istituzionale.

Considerato altresì che la adozione delle suddette Delibere confligge con le indicazioni fornite dalla stessa G.R. in ordine alla validità annuale delle graduatorie che peraltro non risulta essere stata modificata.

Che la particolare situazione del mercato del lavoro pugliese, caratterizzato da elevata disoccupazione e da un precariato consolidato che con i criteri fissati dalla DGR 1643/03 si è visto precluso ogni sbocco occupazionale nel settore mentre non ha alcuna possibilità - per età, esperienza e qualificazione professionale - di trovare lavoro nel settore privato rende necessaria l'adozione di un provvedi-

mento che nel revocare le delibere di G.R. 125/2005 e 572/2005 ridefinisca in toto i criteri di cui alla lettera F degli indirizzi operativi di cui alla delibera di Giunta n. 1643/03 e che restituisca per le indicate ragioni un adeguato peso alla anzianità di permanenza nello status di disoccupato/a

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, nella seduta del 2.09.2005, e dal Comitato Istituzionale, nella seduta del 19.09.2005;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRA-ZIONE

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento in entrata o in uscita a carico del bilancio regionale trattandosi di provvedimento di mera attuazione di norme statali

L'Assessore relatore su proposta, del dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro e del Dirigente di settore ad interim e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale si attesta tra l'altro che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera K e della deliberazione di G.R. n. 3261/98 propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ff. dell'Ufficio Politiche del lavoro e dal Dirigente ad interim del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Far proprio quanto esposto nelle premesse;

- 2. di revocare le delibere n. 125/2005 e n. 572/2005:
- 3. di variare le modalità di computo dei punteggi da attribuire ai criteri già stabiliti nell'allegato alla delibera 1643/03 lettera F come segue:
- 3.3 al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1500 euro (dato ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Il dato Isee va arrotondato per difetto fino a 500 e per eccesso oltre i 500. Ai fini del calcolo del punteggio, dal reddito va escluso l'importo del reddito minimo personale esente da imposizione come definito annualmente dalla normativa;
- 3.5 chi ha reso dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni ha diritto ad un incremento di 5 punti per una anzianità di iscrizione fino a 3 anni di 7 punti fino a 5 anni, 9 punti fino a 7 anni, di 12 fino a 10 anni, 15 fino a 13 anni e di 18 punti oltre i tredici di anzianità di iscrizione nelle liste. Il sistema di calcolo dei punteggi, come precedentemente descritto, avrà efficacia per le graduatorie fino al 31.12.2006. Per l'anno 2007 l'anzianità massima rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà quella fino a 13 anni; dal 2008, sarà quella fino a 10 anni;
- 3.7 il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità 1 punto per il coniuge o convivente more uxorio disoccupato e per ogni figlio a carico (il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati), in caso di coniuge o convivente occupato il punteggio per i figli a carico si riduce a 0,50, (per la definizione di figli a carico sì rinvia alle disposizioni di cui al D.M.1988), in caso di figli disabili a carico il punteggio da attribuire è pari a 2. Nel caso di altri familiari a totale carico (regolarmente certificati o risultanti dal-1'Isee) il punteggio da attribuire è pari a 0.50.
- 4. Di stabilire che i criteri di cui sopra dovranno essere utilizzati improrogabilmente per le gra-

duatorie che saranno predisposte a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- 5. Di incaricare il Settore Lavoro a porre in essere gli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1498

Azioni promozionali e comunicazione istituzionale da realizzare nel corso dell'anno 2005. Integrazione alle Deliberazioni della Giunta Regionale 573/05 e 1271/05.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, dott. Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Promozione, confermata dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, riferisce:

La Regione Puglia -Assessorato Risorse Agroalimentari ogni anno predispone un programma di azioni promozionali dei prodotti agro-alimentari regionali di qualità il cui obiettivo è di valorizzare sui mercati nazionali ed esteri l'immagine del "Prodotto Puglia" e, nello stesso tempo, svolgere una funzione complementare di richiamo turistico per tutto il territorio pugliese.

L'attività promozionale è disciplinata dalla deliberazione di consiglio regionale n. 861 del 1992 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 5/06/03, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1403/03, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la realizzazione delle diverse tipologie di iniziative promozionali e sono state definite le modalità per il finanziamento delle iniziative e la concessione di contributi a soggetti pubblici e/o privati.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 31/03/05 ha individuato, per l'anno 2005, un primo gruppo di iniziative che compongono il programma di azioni promozionali.

La suddetta deliberazione, successivamente, con D.G.R. n. 1271 del 20/09/05 è stata rimodulata allo scopo di ridefinire le iniziative editoriali e le manifestazioni da realizzare effettivamente.

In questa fase è in corso di chiusura il programma promozionale in Italia ed all'estero previsto per l'anno 2005, riportato nell'All. 1 alla D.G.R. 1271/05, proposto e realizzato in collaborazione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio ed il collegato Centro Estero per la Puglia, giusta convenzione rep. n. 6970 del 27/04/05.

Nel medesimo programma promozionale rientrano anche iniziative organizzate e realizzate da soggetti qualificati con il contributo di questo Assessorato, riportate nell'Allegato 2 alla suddetta deliberazione.

Le iniziative editoriali, che comprendono sia pagine promozionali da pubblicare su quotidiani e riviste regionali e nazionali, sia l'acquisto di volumi rappresentativi del sistema e dei prodotti agro-alimentari pugliesi, sono riportate nell'Allegato 3 alla D.G.R. 1271/05.

Le deliberazioni nn. 573 e 1271/05 prevedono che nel corso dell'anno possano essere proposte alla Giunta Regionale ulteriori iniziative promozionali, favorevolmente istruite dall'Ufficio Promozione, non prevedibili al momento della stesura del primo provvedimento annuale.

Le iniziative rivolte alla promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi e selezionate dall'Ufficio sono riportate nell'All. 1 alla presente deliberazione. Riguardano manifestazioni che si svolgeranno a livello locale, rivolte principalmente al vino novello e la partecipazione con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio all'Expo dei Sapori di Milano. Inoltre si prevedono due occasioni di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi con degustazioni organizzate, una, nell'ambito del Seminario sulla nuova Politica di Sviluppo Rurale

2007-2013 che si terrà a Bruxelles e, la seconda, in concerto con l'Assessorato alla Trasparenza, in occasione della "III Assemblea Nazionale Enti Locali" che si terrà a Bari.

Per quanto riguarda il gruppo di iniziative a livello editoriale, si ritiene opportuno istituire un fondo per la stampa di materiale di facile consumo, depliants informativi o ristampe di opuscoli e posters, da utilizzare nel corso di fiere o altre manifestazioni per evidenziare le attività dell'Assessorato nei confronti della promozione dei prodotti agroalimentari.

Le altre iniziative riguardano una produzione televisiva per RAI1 e inserzioni su periodici in continuità con quanto realizzato negli scorsi anni.

Infine, negli ultimi anni, in occasione delle festività di fine anno, questo Assessorato ha realizzato calendari o agende personalizzate con il logo della Regione Puglia e pagine redazionali, da distribuire ai rappresentanti istituzionali dello Stato Italiano oltre che agli uffici ICE e varie rappresentanze all'estero quale strumento di promozione dei prodotti agroalimentari e del territorio pugliese. Anche quest'anno si prevede di realizzare un'agenda, da stampare in quantità minima di n. 10.000 agende da distribuire come sopra. Per l'individuazione del soggetto attuatore, secondo le procedure di legge, saranno vagliate le proposte presentate all'Ufficio Promozione.

La spesa quantificata per ogni gruppo di iniziative promozionali, è una previsione di massima stilata in base ai preventivi pervenuti nonché a costi stimati sulla base di precedenti esperienze. Le iniziative da realizzare effettivamente nonché le somme da impegnare a favore dei singoli soggetti saranno definite in sede di predisposizione dei provvedimenti dirigenziali di impegno delle somme necessarie, da adottare entro il corrente esercizio finanziario, previa acquisizione dei singoli progetti esecutivi completi della previsione di spesa.

Si precisa che nessuna obbligazione nasce in capo alla Regione Puglia a seguito dell'adozione del presente e dei precedenti provvedimenti di Giunta. L'obbligazione nascerà solo dopo l'adozione degli atti da parte del dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione

Tanto premesso,

VISTA la L.R. n. 48 del 28/05/75 ed in particolare l'art. 6 che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale ed estero al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali;

VISTA la legge 7/8/90, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la DCR n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;

VISTA la D.G.R. n. 741/03 che ha determinato criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica del settore agro-alimentare;

VISTE le D.G.R. nn. 573/05 e 1271/05 relative al programma promozionale 2005;

PROPONE di:

- approvare quanto riportato nelle premesse;
- approvare gli Allegati le 2 parti integranti della presente deliberazione;
- approvare in Euro 427.348,00, la spesa totale prevista per l'integrazione al programma promozionale 2005.

COPERTURA FINANZIARIA

La somma stimata in via previsionale di Euro 427.348,00 compreso I.V.A., trova copertura finanziaria sul capitolo 111164 del bilancio 2005, residui di stanziamento 2004, rientrante nella UPB "Settore Agricoltura". Le determinazioni dirigenziali di impegno e di liquidazione delle somme preventi-

vate per lo svolgimento delle attività programmate saranno adottate dal dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, con imputazione al capitolo di bilancio sopra riportato, in conto gestione residui di stanziamento 2004, entro l'esercizio corrente.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio Promozione e dal dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare gli Allegati 1 e 2 parti integranti della presente deliberazione;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione di adottare gli atti necessari per l'individuazione delle iniziative da realizzare effettivamente nonché l'impegno e il finanziamento delle iniziative approvate;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

All. 1 alla D.G.R.

INIZIATIVE PROMOZIONALI	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE DI SPESA
Biodomenica 2005	Coldiretti Puglia	11.748,00
VII Rassegna Novello in festa	Proloco Leverano	8.000,00
Festa del Vino Novello	Cantina del Locorotondo	3.400,00
Festa "Sant'Martin" a San Severo	Daunia Enoica	8.000,00
Promozione dei prodotti agroalimentari in occasione del "Seminario sulla nuova Politica di Sviluppo Rurale 2007-2013" a Bruxelles	Da individuare	36.000,00
Promozione dei prodotti agroalimentari in occasione della "III Assemblea Nazionale Enti Locali"	Da individuare	15.000,00
Salone dell'Olio di Qualità - Expo dei Sapori	Associazione Nazionale Città dell'Olio	12.000,00
Fiera Nazionale del Carciofo	San Ferdinando di Puglia	5.000,00
QOCO 2005	Comune di Andria	30.000,00
		129.148,00

All. 2 alla D.G.R.

INIZIATIVE PROMOZIONALI	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE DI SPESA
Acquisto spazi su giornali e riviste specializzate		IVA compresa
Stampa materiali per partecipazione a fiere e manifestazioni	DIVERSI	15.000,00
International Fodd "Anuga"	Progetti & Strategie	4.200,00
Mondo Agricolo - Agrilevante	PubliA s.r.l.	30.000,00
Pagine promozionali su "Terra" edizione 2005	Telenorba	9.000,00
Produzione TV "Guarda che Luna"	S.T. Entertainment srl - Roma	40.000,00
Agende	Da individuare	200.000,00
		298.200,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1501

Calendario Venatorio regionale – annata 2005/2006. Modifiche.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

con Deliberazione n. 1196 del 06.08.2005, pubblicata sul BURP n. 100 - suppl. del 10.08.2005, la Giunta Regionale ha approvato il Calendario Venatorio Regionale 2005/2006;

L'Esecutivo Regionale, con il citato provvedimento, ha inteso modificare l'ipotesi originaria di Calendario Venatorio predisposto dal competente Settore, che aveva tenuto conto delle proposte formulate dalle varie Province e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

è da evidenziare che, sull'ipotesi di Calendario Venatorio Regionale 2005/2006, era stato richiesto, così come stabilisce l'art. 33 - comma 2 della L.R. 27/98, apposito parere all'I.N.F.S. (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica);

successivamente all'approvazione, sono pervenute alla Presidenza della Giunta Regionale ed all'Assessorato competente, proposte di rettifica da parte di Enti (Province e Comuni) ed Associazioni di categoria;

a seguito di ricorso presentato della Federcaccia Puglia n. 1357/2005, il TAR Puglia, sede di Bari, sezione Terza, nell'accogliere parzialmente la domanda incidentale di sospensione, ha emesso l'ordinanza n. 747/2005 con la quale ha disposto l'annullamento del comma 3, art. 2, del Calendario Venatorio Regionale 2005/2006, ripristinando e consentendo l'attività venatoria nei giorni di mercoledì 2, 9, 16 e 23 novembre 2005;

Pertanto, si ritiene opportuno e necessario modificare il Calendario Venatorio 2005/2006 nei termini rivenienti dalla precitata decisione del TAR Puglia, così come riportato nell'allegato A). Si pre-

cisa che tale modifica non è in alcun modo conflituale con i pareri espressi dai precitati Organismi (Province, Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale ed I.N.F.S.) e con il Programma Venatorio 2005/2006 approvato con D.G.R. n. 1195 del 06.08.2005.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:

Il presente atto avente natura regolamentare non comporta adempimenti contabili.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di apportare le modifiche al vigente Calendario Venatorio regionale 2005 - 2006, approvato con DGR n. 1196/2005, in esecuzione della decisione del TAR Puglia n. 1357/2005, citata in narrativa, così come riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare mandato al Settore Caccia e Pesca dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, di ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO Annata 2005/2006

Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998;

Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;

Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003 e relativa

proroga (DGR n. 975/04);

Visto il Programma venatorio 2005/2006;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del

21.03.1997;

Visto il Regolamento degli A.T.C.;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 06.08.2005:

ART.1

Al comma 3 dell'art. 2 della D.G.R. n. 1196/2005 dopo le parole "nei giorni di mercoledì 2, 9, 16 e 23" aggiungere "limitatamente alla specie quaglia".

ART.2

A modifica dell'art. 3, lett. f) la specie "cinghiale" diventa cacciabile dal 2 novembre 2005 al 29 gennaio 2006.

Il presente allegato è composto da n.01 foglio



